

Il Decreto Scuola e le recenti Ordinanze ministeriali Cosa è cambiato e cosa cambierà?

Dr.ssa Benedetta Marziale

Sportello di informazione e consulenza sulla sordità

Didattica a distanza: riflessioni in corso

L'emergenza sanitaria da Covid-19, con la relativa necessità di adottare misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, ha determinato, a partire dal 5 marzo 2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese quelle erogate dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

La misura, adottata con *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020* (art. 1, comma 1, lettera "d")¹, è stata confermata da successive disposizioni che hanno prolungato via via la durata della sospensione, estendendola fino al termine dell'anno scolastico in corso, fatta eccezione per lo svolgimento in presenza degli esami di Stato conclusivi del 2° ciclo, recentemente autorizzata con Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020.²

Questo drastico provvedimento, ritenuto una misura urgente e indispensabile per fronteggiare l'emergenza, è stato accompagnato dalla contestuale attivazione della **didattica a distanza (DAD)**, che lo stesso *DPCM 4 marzo* ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere "g" ed "h": «*i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*»; «*nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle*

¹ Il riferimento è al DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 55 del 4 marzo, rintracciabile alla pagina web <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg>

² Presa in considerazione nelle pagine seguenti.

medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (...)».

Se da un lato non vi è dubbio che la DAD, in un frangente così straordinario e delicato, sia stato uno strumento importante per supportare docenti e studenti nella condivisione di contenuti e materiali e per portare avanti il più possibile obiettivi didattici e formativi, dall'altro, soprattutto con riferimento alla realtà scolastica, non può essere tralasciato che l'**adeguatezza dell'organizzazione della didattica on-line** e la sua **effettiva fruizione** siano state **piuttosto variabili** in relazione alla:

- ✓ *disparità fra le scuole*, alcune delle quali con docenti formati all'uso delle nuove tecnologie, consolidato utilizzo di piattaforme online e buona dotazione di dispositivi, altre, invece, senza pregressa esperienza di piattaforme e ambienti on-line e/o con insegnanti privi di una sufficiente formazione in questo ambito;
- ✓ *adeguatezza o meno delle scelte tecnologiche* alle effettive esigenze didattiche;
- ✓ *disomogeneità fra gli studenti*, in merito alla disponibilità di strumenti e supporti informatici, così come al grado di alfabetizzazione tecnologica delle loro famiglie;
- ✓ *tempestività con cui gli Istituti scolastici, hanno provveduto a ridurre il gap tecnologico* emerso fin dalle prime settimane del lockdown, rifornendo gli studenti bisognosi delle dotazioni hardware indispensabili.

Rispetto alla disponibilità di device, ad **aprile 2020** l'Istat ha diffuso l'indagine "**Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi**"³, i cui dati inducono a qualche riflessione, per l'indubbio riflesso sulla questione della fruibilità della didattica a distanza, rilevando che:

- il 33,8% delle famiglie del nostro Paese non ha un computer o un tablet;
- nella fascia dei minori in età scolastica (6-17 anni), 850.000 bambini/ragazzi (di cui 470.000 nel Mezzogiorno) non hanno nemmeno un dispositivo informatico e, anche tra chi lo possiede, più della metà (57%) deve dividerlo con la famiglia, mentre solo il 6,1% vive in nuclei familiari dove ciascun componente ha a disposizione un proprio pc;
- infine, sebbene solo il 4% dei minori in età scolastica viva in famiglie in cui manca l'accesso a internet, la disponibilità di connessione non è sempre funzionale alla didattica a distanza e, in questi casi, va ad amplificare la carenza di device.

L'impegno dei docenti materialmente coinvolti nella DAD, pertanto, **non può essere considerato, da solo, elemento sufficiente per assicurare l'inclusione nei processi educativi di tutti gli studenti.**

In questa direzione, il **Rapporto del Censis "La Scuola e i suoi esclusi"** pubblicato a **maggio 2020**⁴, evidenzia come – nonostante l'aumento del tasso di scolarità, la messa a punto di strategie e progetti di inclusione, la personalizzazione dei percorsi e l'innovazione didattica – resti rilevante il problema della dispersione scolastica che,

³ L'indagine, pubblicata il 6 aprile 2020, prende in considerazione dati riferiti agli anni 2018-2019 ed è consultabile alla pagina: <https://www.istat.it/it/files/2020/04/Spazi-casa-disponibilita-computer-ragazzi.pdf>

⁴ Il Rapporto ha dato voce ai Dirigenti scolastici del nostro Paese focalizzando l'attenzione in particolare sull'attivazione di modalità e strumenti di Didattica a distanza.

anzi, l'emergenza pandemica ha messo ancora più in luce, mostrando l'**insufficienza del lavoro di inclusione** nei confronti degli "**studenti più fragili**", primi fra tutti quelli con disabilità.

Ma l'area dello svantaggio scolastico, come è noto, ricomprende problematiche e fasce di popolazione scolastica differenti fra loro e, dunque, non solo gli studenti con una disabilità certificata o con un riconoscimento di handicap (ai sensi delle leggi 381/1970; 382/1970; 118/1971, 104/1992), ma anche alunni con disturbi specifici dell'apprendimento-DSA (riconosciuti ai sensi dalla legge 170/2010) o con "bisogni educativi speciali-BES"⁵, rispetto ai quali la didattica virtuale, non di rado, è rimasta poco fruibile, quando non addirittura inaccessibile, nonostante il richiamo della Presidenza del Consiglio ad attivare "*modalità di didattica a distanza che abbiano riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*" (art. 1, comma 1, lettere "g" ed "h").

A ciò si aggiunge che lo stesso distanziamento sociale per queste fasce di popolazione scolastica è diventato, nei mesi del lockdown, un ostacolo difficilmente superabile e non solo, sotto il profilo del conseguimento degli apprendimenti, ma anche sotto quello del consolidamento e dello sviluppo delle autonomie, della socializzazione e della comunicazione.

L'art.12, comma 3 della legge 104/1992 ci ricorda, infatti, che il processo di integrazione dell'alunno con disabilità ha necessariamente come obiettivo «*lo sviluppo delle [sue] potenzialità (...) nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*», sottolineando quindi come, all'interno dell'integrazione, gli aspetti comunicativi e relazionali/di socializzazione giochino un ruolo determinante e, al tempo stesso, particolarmente delicato.

Nel corso dell'ultimo trimestre scolastico di un **anno eccezionale e complesso**, si è determinata una rivoluzione che ha **sovertito** le ordinarie **modalità di fruizione della didattica**. Si è assistito, cioè, alla sostituzione dello "**spazio fisico**" (la classe!), deputato tradizionalmente agli apprendimenti, alle costruzioni delle relazioni fra gli studenti, al rapporto con i docenti, ed eventualmente con altre figure⁶, con uno "**spazio virtuale**" non tangibile e non immediatamente fruibile da parte di tutti gli studenti, talvolta perfino inaccessibile.⁷

⁵ Fra cui rientrano anche alunni con svantaggio sociale e culturale e/o con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, come nel caso degli studenti stranieri.

⁶ Il riferimento è:

- all'**Assistente Educativo Culturale** (indicato in passato con l'acronimo AEC, oggi sempre più di frequente sostituita dalla sigla OEPA-Operatore Educativo Per l'Autonomia), il cui profilo formativo è stato regolato da alcuni Enti locali fra cui, ad esempio, la Regione Lazio che lo ha inserito all'interno del "Repertorio regionale **delle competenze e dei profili**";
- all'**Assistente all'autonomia e alla comunicazione** previsto dall'art. 13, comma 3 della legge 104/1992 per gli alunni con handicap sensoriali, ma anche fisici che comportino un handicap nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.

In particolare, per gli alunni con disabilità visiva, questa figura professionale è indicata anche con il termine di **tiflodidatta**.

⁷ Va considerato, infatti, che la DAD può essere fruita solo da parte di quanti possiedono dispositivi digitali e una connessione ad Internet sufficientemente veloce da supportare uno svolgimento fluido delle lezioni. In base a quanto riportato da "Il Fatto Quotidiano", in un articolo pubblicato il 4 aprile 2020 (e reperibile alla pagina: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/04/didattica-a-distanza-1->

In questo mutato panorama, il Ministero dell'Istruzione:

- da un lato, ha stanziato dei fondi per provare a mitigare il *digital divide* (nuova frontiera della discriminazione sociale e culturale!);⁸
- dall'altro, ha adottato nelle ultime settimane alcuni provvedimenti per regolare la conclusione dell'anno scolastico in corso e definire quello ormai alle porte.

Nei prossimi paragrafi, saranno presi in considerazione i punti principali dei seguenti provvedimenti:

- ✓ il *Decreto Scuola* 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni in Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- ✓ le *Ordinanze ministeriali n.197 del 17 aprile 2020, nn. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 e n. 21 del 3 giugno 2020*;
- ✓ la *Nota ministeriale n. 793 dell'8 giugno 2020*.

Approvazione del Decreto Scuola e sua conversione in legge

Dopo l'approvazione al Senato il 28 maggio scorso, anche la Camera dei Deputati il **6 giugno 2020** ha **definitivamente approvato** con modificazioni il *Decreto Scuola*.

Ne è conseguita la **conversione in legge** del provvedimento, la sua **pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale e l'**entrata in vigore** il **7 giugno u.s.**⁹

Il provvedimento normativo ha modificato in più punti l'impianto originario del *Decreto Scuola*, introducendo, inoltre, sette nuove disposizioni. Gli articoli introdotti riguardano:

- l'*istituzione* presso il Ministero dell'Istruzione di un *Tavolo di confronto* per l'avviamento dei *percorsi abilitanti* (**art. 2-bis**);

[alunno-su-4-non-ha-computer-e-o-internet-gara-di-solidarieta-per-permettere-a-tutti-di-seguire-le-lezioni-online/5758675/](https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-a-distanza-non-arriva-a-tutti-1-studente-su-4-ha-problemi-di-rete-o-non-ha-il-computer/)), 1 alunno su 4 vivrebbe in una casa in cui non sono presenti dispositivi sufficienti, oppure vi sono problemi di connessione ad Internet.

Nella stessa direzione, i dati riportati dal Quotidiano on line "La Tecnica della Scuola" il 27 marzo 2020, che riferisce di un'indagine condotta su 25.000 studenti iscritti alla Scuola secondaria di 1° e di 2° grado. Dallo studio emergerebbe infatti che il 27% degli intervistati non possiede a casa dispositivi (computer, tablet, ecc.) sufficienti per consentire ai ragazzi di studiare e ai loro genitori di lavorare in smart-working, mentre il 23% degli intervistati ha problemi di connessione (https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-a-distanza-non-arriva-a-tutti-1-studente-su-4-ha-problemi-di-rete-o-non-ha-il-computer).

⁸ Si rimanda al Comunicato del Ministero dell'Istruzione del 29 aprile 2020 sulla pubblicazione delle graduatorie relative al bando PON per l'acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet, destinati alle Scuole del 1° ciclo di istruzione, Primaria e Secondaria di 1° grado. <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-a-distanza-pubblicate-le-graduatorie-del-bando-pon-per-l-acquisto-di-tablet-pc-e-conessioni-quasi-5mila-gli-istituti-del-primo-ciclo-finanz>

⁹ Legge 6 giugno 2020, n. 41 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 143), consultabile alla pagina:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00059/sg>

- la *previsione* in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020-2021 e con riferimento alle *Scuole dell'Infanzia paritarie* comunali, di *incarichi temporanei* anche attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, in possesso di titolo idoneo (**art. 2-ter**);
- le *modifiche* alla *normativa* in materia di misure urgenti sul reclutamento del personale scolastico, degli Enti di ricerca e di abilitazione dei docenti dettata dal *decreto legge 126/2019*, convertito in legge n. 159/2019 (**art. 4-bis**);
- le *disposizioni* urgenti in materia di *abilitazione scientifica nazionale* (**art. 7-bis**);
- le *misure urgenti* per *interventi* di *riqualificazione dell'edilizia scolastica*. In particolare, l'**art. 7-ter** prevede che – al fine di garantire la rapida esecuzione di tali interventi, anche in relazione all'emergenza da Covid-19 e fino al 31/12/2020 – i **sindaci e i presidenti delle Province e delle Città metropolitane** possono operare con i poteri dei **Commissari straordinari**, assumendo **ogni determinazione necessaria.**;
- le *disposizioni* in materia di *continuità dell'anno accademico* per le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (**art. 7-quater**);
- e, infine, la *semplificazione* della *disciplina* in materia di *Scuola superiore meridionale* (**art. 7-quinquies**).

L'articolazione della legge di conversione 41/2020

Il provvedimento normativo, lungamente discusso in sede parlamentare, può essere idealmente suddiviso in tre parti:

- ✓ una, relativa alle misure urgenti per la conclusione dell'anno scolastico in corso (2019-2020);
- ✓ un'altra, riguardante le misure urgenti per l'avvio del nuovo anno scolastico (2020-2021);
- ✓ e un'altra ancora, contenente norme regolatorie di ambiti fra loro diversi, come ad esempio: i concorsi straordinari per l'ingresso nella Scuola secondaria, le graduatorie del personale docente supplente, la continuità della gestione delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, il mondo delle professioni, l'edilizia scolastica (artt. 2-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies);

Va poi ricordato che, nel periodo intercorso fra l'emanazione del *Decreto Scuola* (8 aprile 2020) e la data della sua conversione in legge (ossia il 6 giugno u.s.), il Ministero dell'Istruzione – come daremo conto nei prossimi paragrafi – ha fornito alle Scuole indicazioni attraverso:

- l'*Ordinanza ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020* (integrata recentemente dall'*Ordinanza n. 21 del 3 giugno 2020*);
- l'*Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020*;
- l'*Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020*;
- l'*Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020*.

Le misure urgenti per la conclusione dell'anno scolastico in corso (2019-2020)

Le misure principali per la definizione dell'anno scolastico in corso riguardano essenzialmente:

- la valutazione finale degli studenti del 1° e del 2° ciclo di istruzione;
- l'eventuale recupero degli apprendimenti;
- la possibilità per i genitori di alunni con disabilità di richiedere la re-iscrizione alla medesima classe frequentata nell'a.s. 2019-2020;
- le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione;
- le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione;
- le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni dell'esame di Stato conclusivo del 2° ciclo, compreso il reclutamento dei Presidenti di Commissione.

Ad eccezione della domanda di re-iscrizione per gli studenti con disabilità – introdotta dall'art. 1, comma 4-ter della Legge di conversione del *Decreto Scuola* e successivamente ulteriormente specificata attraverso la **Nota ministeriale n. 793 dell'8 giugno 2020** (di cui si veda l'approfondimento nelle pagine seguenti) – tutte le misure sopraelencate sono disciplinate in modo puntuale dalle **Ordinanze** del Ministero dell'Istruzione di **aprile, maggio e giugno 2020**.¹⁰

Tali provvedimenti, nel dettare la disciplina (straordinaria) da osservare, **prevedono deroghe alla disciplina ordinaria**¹¹ con riferimento ai requisiti di frequenza, alle votazioni minime, all'acquisizione dei livelli di apprendimento, oltre che alla partecipazione alle prove INVALSI (1° e 2° ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (2° ciclo).

Di seguito, un'analisi delle disposizioni introdotte dalle varie Ordinanze ministeriali e dalle Note ministeriali richiamate.

A) L'Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 regola sia la **valutazione finale**, per l'a.s. 2019-2020, **degli studenti iscritti al 1° ciclo di istruzione e alle classi non terminali della Scuola secondaria di 2° grado**, sia l'eventuale **recupero degli apprendimenti** con la predisposizione di un Piano di apprendimento individualizzato.

In essa si stabilisce che:

¹⁰ Per la consultazione integrale delle Ordinanze, si rimanda alla pagina web del Ministero dell'Istruzione:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita>

¹¹ E, precisamente, alle disposizioni del Decreto legislativo 62/2017 per il 1° ciclo di istruzione e alle disposizioni del D.P.R. 122/2009 per il 2° ciclo di istruzione.

- la valutazione avviene sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell'anno scolastico, sia attraverso la didattica in presenza, sia attraverso la DAD;
- in deroga alla disciplina ordinaria,¹² **tutti gli alunni** (compresi quelli con disabilità, rispetto ai quali, tuttavia, si veda la [Nota ministeriale n. 793 dell'8 giugno 2020](#)) frequentanti il 1° ciclo di istruzione e le classi non terminali della scuola secondaria di 2° grado, **sono ammessi automaticamente alla classe successiva** e, dunque, all'a.s. 2020/2021, anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di votazioni inferiori a sei decimi**, o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti e il Consiglio di classe predispongono un **Piano di Apprendimento Individualizzato-PAI**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
La predisposizione del Piano, in presenza di insufficienze o livelli non adeguatamente consolidati, **non è prevista** nel caso di **passaggio alla prima classe** della scuola secondaria di 1 e di 2° grado.
- L'integrazione degli apprendimenti partirà dal mese di settembre 2020 e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l'a.s. 2020-2021;
- per gli alunni con **disabilità certificata** (legge 104/1992), la valutazione è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato;
- per gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento-DSA certificati (legge 170/2010) e per quelli con BES non certificati che siano destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato;
- il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per il recupero degli apprendimenti integra, ove necessario, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato.
- la **non ammissione all'anno successivo** è contemplata solo in **casi limitatissimi** e specificamente individuati dall'Ordinanza, vale a dire: "Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva." Si verifica la non ammissione anche in presenza di "provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami, emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti".

¹² Ossia, in deroga alle disposizioni del Decreto legislativo 62/2017 per il 1° ciclo di istruzione e alle disposizioni del D.P.R. 122/2009 per il 2° ciclo di istruzione.

B) La Nota ministeriale n. 793 dell'8 giugno 2020 – in relazione all'art. 1, comma 4-ter della Legge di conversione del *Decreto Scuola* – fornisce indicazioni in merito alla **possibilità di re-iscrivere gli alunni con disabilità al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020**, definendo con precisione l'ambito di applicazione della norma.¹³

Si ricorda che l'articolo della Legge 41/2020 richiamato, dispone quanto segue: *«Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i Dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la re-iscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato».*

La Nota ministeriale n. 793 fornisce un'interpretazione piuttosto restrittiva del potere riconosciuto ai Dirigenti scolastici, precisando che questo:

- da un lato, può essere esercitato solo dopo la valutazione degli alunni da parte dei rispettivi Consigli di Classe;
- dall'altro non può essere esercitato affatto nei casi in cui l'alunno disabile, nell'anno scolastico in corso (2019-2020) abbia frequentato la classe finale della Scuola secondaria di 1° o di 2° grado.

In queste ipotesi, infatti, l'ammissione agli esami conclusivi del 1° e del 2° ciclo è automatica e, pertanto, lo studente disabile dovrà sostenerli, sottoponendosi al giudizio della Commissione a cui sola spetta, eventualmente, di dichiarare non superata la prova d'esame, consentendo in questo modo la ripetizione della classe finale.

Conseguentemente, per le famiglie di alunni con disabilità che non abbiano raggiunto gli obiettivi indicati nel proprio PEI, sarà possibile ricorrere all'art. 1, comma 4-ter, solo nei casi in cui la classe frequentata sia una fra la prima e la penultima della Scuola secondaria di 1° o di 2° grado, sempre che il Dirigente scolastico abbia preventivamente sentito il parere del GLO e del Consiglio di Classe e che venga verbalizzato il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel PEI.

Nel caso in cui il Dirigente scolastico accolga la richiesta, si realizza una fattispecie giuridica molto particolare caratterizzata dal fatto che uno studente “formalmente” ammesso all'anno scolastico successivo (dal momento che, come si è visto l'Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 prevede per tutti gli alunni – compresi quelli con disabilità – l'ammissione automatica all'a.s. 2020-2021), venga autorizzato a ripetere l'anno già frequentato, tramite un provvedimento del Dirigente scolastico che ne dispone la re-iscrizione.

¹³ Per una consultazione del testo della Nota ministeriale n. 793, si rimanda alla pagina:

<http://istruzioneer.gov.it/2020/06/08/alunni-con-disabilita-reiscrizione-alla-medesima-classe/>

Rispetto a questa possibilità configurata dall'art. 1, comma 4-ter, si sono registrati pareri molto discordanti: da un lato quelli di chi guarda a questa misura come ad un'opportunità, dall'altro, invece, quelli di quanti la ritengono una discriminazione, una "toppa" che svela le carenze di una Scuola ritenuta in Europa un modello di inclusione (per aver aperto le porte agli studenti con disabilità fin dalla legge 517/1977), ma in concreto ancora lontana da questo traguardo.

Indipendentemente dalla posizione che si intenda accogliere, la misura prevista dalla Legge di conversione 41/2020 sembra essere figlia della consapevolezza, da parte delle Istituzioni, dei limiti, spesso invalicabili, che la didattica a distanza (DAD) ha presentato per gli studenti con disabilità nell'ultimo trimestre di scuola.

Questa considerazione pertanto – al netto delle problematiche connesse alla disponibilità di device o di una stabile connessione ad Internet, analizzate in premessa di questo documento – dovrebbe indurre a “ripensare la didattica a distanza” al fine di renderla il più possibile accessibile agli studenti con disabilità. Tenendo conto, dunque, di una serie di fattori quali: la fascia di età, le competenze e le difficoltà individuali, gli obiettivi stabiliti dal Piano educativo individualizzato adottato in concreto e, non da ultimo, le specifiche istanze connesse ai diversi deficit.

Posta la complessità e l'alto grado di variabilità delle condizioni di disabilità e, più in generale, dei cosiddetti “bisogni educativi speciali”, non si può ritenere che le modalità di fruizione della DAD e le difficoltà riscontrate rispetto ad essa siano “più o meno le stesse per (tutti) gli studenti disabili”. I deficit cognitivi, i disturbi specifici dell'apprendimento, i ritardi psicomotori, i deficit sensoriali, ecc. sollevano, infatti, questioni assai differenti fra loro che richiedono, ciascuna, la giusta attenzione e risposte mirate.

C) L'Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 disciplina le **modalità di svolgimento** degli **esami di Stato** conclusivi del **1° ciclo di istruzione** per l'a.s. 2019-2020, stabilendo che:

- **l'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe;**
- **la valutazione finale** tiene conto anche di un **elaborato prodotto da ciascun alunno**, su un argomento concordato con i docenti, **e della sua presentazione orale in modalità telematica** davanti ai docenti del Consiglio stesso;
- **l'elaborato**, che potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica, tecnico-pratica, o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, **deve essere trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe in modalità telematica;**
- **per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte, rispettivamente, **sulla base del PEI e del PDP;**
- **gli elaborati sono valutati** dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con **votazione in decimi;**

- il Dirigente scolastico dispone, **entro** la data dello scrutinio finale e comunque non oltre **il 30 giugno 2020**, lo **svolgimento** delle **presentazioni** orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona;
- per gli alunni che risultano assenti alla presentazione orale a causa di gravi e documentati motivi, il Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe;
- in caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno;
- la valutazione finale del Consiglio di classe è espressa in decimi;
- l'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi;
- è possibile conseguire la lode;
- resta ferma la regola della non ammissione all'esame di Stato conclusivo in presenza di provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità o l'esclusione dagli scrutini finali.

D) L'Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 regola, invece, le **modalità di svolgimento** degli **esami di Stato** conclusivi del **2° ciclo di istruzione** per l'a.s. 2019-2020, prescrivendo che:

- l'**esame di Stato conclusivo** del 2° ciclo di istruzione **ha inizio** il giorno **17 giugno 2020** alle ore 8:30;
- il **credito scolastico** è attribuito **fino a** un massimo di **60 punti**;
- le prove d'esame (ordinarie) sono sostituite da **un'unica prova in presenza** (compatibilmente con il monitoraggio epidemiologico delle specifiche aree territoriali) consistente in un **colloquio** di durata di circa 60 minuti per ciascun candidato;
- nonostante la soppressione delle usuali due prove scritte, gli studenti sono tenuti a presentare un elaborato concernente le discipline che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta (vd. il punto seguente). L'argomento di tale elaborato deve essere comunicato dai docenti agli studenti per posta elettronica entro il 1° giugno e, successivamente, da questi ultimi trasmesso ai docenti entro il 13 giugno, sempre per via telematica;
- il **colloquio** d'esame, è **articolato**: **a)** nella discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo su un argomento assegnato dai docenti delle discipline medesime entro il 1° di giugno. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti; **b)** nella discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; **c)** nell'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione per favorire la trattazione delle altre discipline; **d)** nell'esposizione da parte del candidato di una relazione scritta sull'esperienza svolta nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro); **e)** nell'accertamento delle conoscenze e

- delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione";
- la Commissione nella **valutazione del colloquio** può attribuire **fino a un massimo di 40 punti**;
 - a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, costituito dalla somma dei punti attribuiti al colloquio e acquisiti per il credito scolastico. Può essere attribuita anche la lode;
 - il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

Esami degli studenti con disabilità – art. 19 Ordinanza

- Il **Consiglio di classe stabilisce** se la **prova d'esame debba avere valore equipollente o meno**, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).
- Il **Consiglio di classe**, inoltre, sentita la famiglia, **stabilisce** per quali studenti si debba provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'**esame in modalità telematica**, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
- La prova d'esame con valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del 2° ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
- Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.
- Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.
- Le Commissioni, ove necessario, correlano al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
- Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo.
- Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
- Agli studenti ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.

Esami degli studenti con DSA – art. 20 Ordinanza

- Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 170/2010 **sostengono l'esame** di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione **sulla base del piano didattico personalizzato** (PDP).
- La Commissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame durante la quale i candidati con DSA possono utilizzare, se necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP impiegati nel corso dell'anno o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.
- Gli studenti che sostengono secondo queste modalità e con esito positivo l'esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del 2° ciclo di istruzione in cui non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
- Le Commissioni, ove necessario, correlano al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/, e che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
- I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del 2° ciclo di istruzione.

E) Con la Nota n. 8464 del 28 maggio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha fornito **chiarimenti e indicazioni operative** in merito all'interpretazione di **alcune disposizioni** contenute nelle **Ordinanze ministeriali nn. 9, 10 e 11 del 16 maggio** u.s. in materia di valutazione finale degli alunni e degli esami di Stato conclusivi del 1° e del 2° ciclo di istruzione.

Si rimanda pertanto ad una attenta lettura del provvedimento in questione.¹⁴

¹⁴ La Nota ministeriale n. 8364 del 28 maggio 2020 è rintracciabile alla seguente pagina:
<http://istruzioneer.gov.it/2020/05/28/oo-mm-n-9-n-10-e-n-11-del-16-05-2020-chiarimenti-e-indicazioni-operative/>

F) Attraverso l'Ordinanza ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020, il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le **modalità di costituzione e nomina delle Commissioni dell'esame di Stato** conclusivo del **2° ciclo di istruzione** per l'a.s. 2019-2020.

Rispetto alle consuete ordinanze annuali su questi aspetti, l'Ordinanza n. 197 presenta delle **rilevanti novità** in merito alla **composizione delle Commissioni**. Essa dispone infatti che:

- per l'anno scolastico 2019/2020, la composizione delle Commissioni (in deroga alle disposizioni del d. lgs. 62/2017) prevede **6 membri interni**, vale a dire appartenenti all'Istituzione scolastica sede di esame, e **1 solo membro esterno: il Presidente di Commissione**;
- le Commissioni sono costituite **in ragione di una ogni due classi**, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi;
- i Commissari interni sono designati da Ciascun Consiglio di classe.
- Per quanto riguarda, invece, la **nomina dei Presidenti di Commissione**, è **istituito**, presso gli Uffici scolastici regionali, **un apposito elenco**;
- in relazione a tale elenco, **sono tenuti** a presentare **istanza di iscrizione e istanza di nomina** in qualità di presidente, **i Dirigenti scolastici in servizio preposti a Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado statali** e a Istituti di Istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado, nonché i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili.
- I risparmi di spesa previsti sono destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e, per l'altra metà al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020.

G) Con l'Ordinanza ministeriale n. 21 del 3 giugno 2020, il Ministero dell'Istruzione – preso atto del **numero insufficiente di istanze di nomina a Presidente di Commissione** dell'esame di Stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione – **ha dato precise disposizioni agli Uffici Scolastici regionali**, disponendo in particolare che:

- gli Uffici scolastici, nel caso in cui non abbiano già provveduto in base ai loro autonomi poteri organizzativi, provvedono alle nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei Presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione.
- In caso di ulteriori necessità, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, si possono acquisire anche:
 - ✓ le domande a Presidente dei docenti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f) e comma 4, lettere a); b); c); d) ed e), dell'Ordinanza ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020, purché confermati in ruolo e non già impegnati quali membri di Commissione nell'espletamento degli esami di Stato;
 - ✓ le domande a Presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e di ricercatori di tipo A e B.

- Nel caso in cui anche queste disposizioni non risultassero sufficienti alla copertura delle necessità, l'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei Presidenti già designati ad una ulteriore Commissione istituita presso la medesima Istituzione scolastica, oppure presso le Istituzioni scolastiche più vicine.
- Qualora si renda necessario, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente, oppure a specifici ordini di servizio.

Le misure urgenti per l'avvio del nuovo anno scolastico (2020-2021)

Il *Decreto Scuola* e la sua Legge di conversione si preoccupano anche degli adempimenti e delle giuste modalità con cui dare avvio al prossimo anno scolastico.

In questa direzione, l'art. 2, comma 1 stabilisce che, **con una o più Ordinanze del Ministro dell'Istruzione** (sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione), **debbono essere adottate**, anche in deroga alle disposizioni vigenti, **opportune misure** per l'ordinato **avvio dell'a.s. 2020-2021** volte:

- alla definizione della **data di inizio delle lezioni** per l'anno scolastico 2020-2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
 - all'adattamento e alla modifica dei tempi di **immissione in ruolo**, da concludersi comunque **entro il 20 settembre 2020**, nonché alle procedure e alle tempistiche relative alle **utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato**, anche in deroga al termine del 31 agosto, fermo restando il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede;
 - alla **attivazione**, a partire **dal 1° settembre 2020**, quale attività didattica ordinaria, dell'**eventuale integrazione** e del **recupero degli apprendimenti**;
 - a tenere conto delle **necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi**, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche, eventualmente, della didattica a distanza;
 - e, infine, all'**adozione dei libri di testo** per l'anno scolastico 2020-2021.
- Su questo ultimo punto è intervenuta l'**Ordinanza Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020**¹⁵ con la quale è stato concesso alle Scuole un lasso di tempo maggiore, rispetto al passato, per deliberare le scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo e l'uso di strumenti didattici alternativi. Le Scuole, infatti, hanno avuto tempo fino all'11 giugno scorso e, per motivi legati all'emergenza sanitaria, è stato concesso ai Collegi docenti anche la possibilità di confermare i testi già adottati nell'a.s. 2019-2020.

¹⁵ E' possibile consultare il testo del provvedimento alla pagina:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-17-del-22-maggio-2020>

L'Ordinanza in questione contiene in chiusura una disposizione “in favore degli **alunni non vedenti o ipovedenti**” ai sensi della quale «*nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni o studenti non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla conferma dei libri di testo o dalle nuove scelte adozionali, e alle successive classi di passaggio interessate dagli scorrimenti*» l' **(art 5)**.

Con riferimento invece alle misure già adottate dallo stesso *Decreto Scuola* e sue successive modificazioni/integrazioni, si segnalano:

A) L'abolizione della votazione in decimi per la valutazione finale degli alunni della Scuola Primaria

Stabilisce infatti l'**art.1, comma 2-bis** della **Legge 41/2020** che, in deroga al d. lgs. 62/2017, dall'**anno scolastico 2020-2021**, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della **Scuola Primaria**, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum, sarà espressa attraverso un **giudizio descrittivo**. Una successiva ordinanza del Ministero ne definirà termini e modalità.

B) Nelle Scuole dell'Infanzia paritarie sarà possibile attingere anche alle graduatorie comunali degli educatori

Così come accennato a pagina 5 di questo documento, l'**art. 2-ter** della Legge di conversione del *Decreto Scuola* prevede, in via straordinaria per l'**a.s. 2020-2021**, che le **Scuole dell'Infanzia paritarie comunali** – al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e l'erogazione del servizio educativo e qualora non riescano a reperire per le sostituzioni del personale docente abilitato – possano attingere alle **graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia** in possesso di titolo idoneo.

C) Concorso straordinario per l'ingresso nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado: cambiano le modalità di svolgimento della prova scritta

Ai sensi dell'**art. 2** della Legge di conversione del *Decreto Scuola*, la **prova scritta** del **concorso straordinario** per il reclutamento di docenti della Scuola Secondaria, destinato ai docenti precari, non si articolerà più in quesiti a risposta multipla, ma in una prova con **quesiti a risposta aperta**.

Lo svolgimento sarà sempre con procedura informatizzata e nella propria Regione. Qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, potrà essere concesso lo svolgimento in altra Regione rispetto a quella della domanda.

Il bando di concorso, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, sarà modificato tenendo conto delle novità introdotte.

Si ipotizza che la procedura concorsuale possa slittare al prossimo autunno e, quindi, difficilmente i vincitori del concorso potranno essere inseriti a tempo indeterminato nell'anno 2020-2021. Ad inizio del nuovo anno scolastico si procederà, dunque, con assunzioni a **tempo determinato** attingendo alle *graduatorie d'Istituto* che, a breve, diventeranno graduatorie provinciali (si veda, a questo proposito, il successivo punto D).

Tuttavia, il richiamato art. 2 della Legge di conversione stabilisce che **ai vincitori di concorso immessi in ruolo nell'a.s. 2021-2022** (che rientrano nella quota dei posti destinati all'a.s. 2020-2021) sarà **riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'anzianità, dal 1° settembre 2020.**

D) L'aggiornamento e la riapertura delle graduatorie dei docenti di II e III fascia nel 2020

Senza alcun dubbio, nella scuola italiana, le **graduatorie d'Istituto**¹⁶ sono una fonte importante per il **reclutamento dei docenti**.

Da esse, infatti, i Dirigenti scolastici, ogni anno possono attingere il personale docente di cui hanno bisogno, sia per l'assegnazione di **supplenze annuali** (per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento), sia per le **supplenze temporanee** (vale a dire per la sostituzione di personale temporaneamente assente), comprese quelle per posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Per garantire l'attuazione delle nuove regole in vista del nuovo a.s. 2020-2021, le **graduatorie dei supplenti di II e III fascia** saranno a breve **riaperte, aggiornate e anche provincializzate e digitalizzate.**

Il *Decreto Scuola* stabilisce infatti che l'**aggiornamento e la riapertura** si faranno **nel 2020, con una validità biennale** (2020-2021 e 2021-2022), anziché, come di consueto, per un triennio.

La tempistica della riapertura e dell'aggiornamento delle graduatorie è legata allo svolgimento di un preciso iter che prevede: l'emanazione, da parte del Ministero dell'Istruzione di un'Ordinanza, il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il parere della Corte dei Conti e, infine, la pubblicazione del Decreto di riapertura e aggiornamento con le relative indicazioni sulle modalità da seguire per ottenere l'inserimento in graduatoria, o l'aggiornamento del punteggio (se si è già inseriti).

Grazie alla **digitalizzazione delle graduatorie**, per la prima volta, tutto il procedimento sarà online. Questo dovrebbe garantire maggiore velocità a tutta la procedura e quindi una rapida assegnazione delle supplenze.

La **provincializzazione delle graduatorie** (ossia la trasformazione delle graduatorie di Istituto in graduatorie provinciali) prevista dal *Decreto Scuola* per le graduatorie di

¹⁶ Che sono articolate in tre fasce: la I fascia, a cui appartengono i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, la II che ricomprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, infine, la III nella quale rientrano i docenti di Scuola secondaria di 1° e 2° grado non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Istituto di II e III fascia, consentirà invece ai docenti di poter essere chiamati per tutte le supplenze (fino al 30 giugno e al 31 agosto) disponibili nella provincia scelta. Per questo tipo di incarichi, infatti, **i docenti** non dovranno più indicare un numero limitato di scuole, ma **potranno essere chiamati** dai Dirigenti scolastici degli Istituti di **tutta la provincia** indicata (che può essere solamente una). La **scelta delle 20 scuole**, all'interno della provincia indicata, **rimane** invece **necessaria** per le **supplenze brevi** e saltuarie.

Ulteriori norme regolatorie

Come in parte già accennato sinteticamente in questo stesso documento¹⁷, diverse disposizioni del *Decreto Scuola*, convertito in legge il 6 giugno u.s., prendono in considerazione ulteriori ambiti:

dal “mondo delle professioni” a quello delle Università, dalle iniziative per favorire i percorsi abilitanti, alle disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale, fino alla materia dell’edilizia scolastica.

A) Disposizioni in materia di concorsi ed esami di abilitazione per l’esercizio delle professioni

La legge di Conversione interviene nel “**mondo delle professioni**” attraverso una serie di disposizioni che prevedono:

- la sospensione dei concorsi e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia (**art. 5**);
- misure urgenti per lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (**art. 6**).

B) Istituzione di un Tavolo di confronto per i percorsi abilitanti

Ai sensi dell’**art. 2-bis** della legge 41/2020, è prevista l’istituzione di un *Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti*, in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

Il Tavolo è istituito presso il Ministero dell’Istruzione, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto:

- dai rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione (Cunsf);
- dai rappresentanti delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministero dell’Istruzione.

Al tavolo partecipano anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

¹⁷ Si veda pagina 5.

C) Modifiche e disposizioni sul reclutamento del personale scolastico e degli Enti di ricerca e in materia di abilitazione scientifica nazionale

Il *Decreto Scuola* recentemente convertito in legge stabilisce inoltre:

- *modifiche alla normativa* in materia di misure urgenti sul reclutamento del personale scolastico, degli Enti di ricerca e di abilitazione dei docenti dettata dal *decreto legge 126/2019*, convertito in legge n. 159/2019 (**art. 4-bis**);
- *disposizioni urgenti* in materia di *abilitazione scientifica nazionale* (**art. 7-bis**);

D) Misure urgenti per la continuità di gestione delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

L'**art. 7** della legge di conversione del Decreto 22/2020 prevede, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti delle Università e delle Istituzioni AFAM, la sospensione delle procedure elettorali degli organi degli Atenei e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica fino al 30 giugno 2020.

Viene stabilito che gli organi in carica proseguano, eventualmente anche oltre la normale durata del proprio mandato, fino al subentro dei nuovi organi.

A partire dal 1° luglio 2020, gli Atenei e le Istituzioni AFAM, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da Covid-19.

E) Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

Infine, l'**art. 7-ter** della legge di conversione 41/2020 affronta anche la materia dell'**edilizia scolastica**, stabilendo che – al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione in questo ambito, anche in relazione all'emergenza da Covid-19 – **i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane, fino al 31 dicembre 2020, possono operare con poteri commissariali.**¹⁸

In termini concreti ciò significa che tutti i Sindaci ed i Presidenti di Provincia fino al termine dell'anno 2020 potranno:

- assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
- provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

¹⁸ Sul punto si rimanda anche alla pagina 5 di questo documento.

L'approvazione dei progetti sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici.¹⁹

Ulteriori poteri sono poi conferiti ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia (in deroga al Decreto "Sblocca Cantieri"²⁰). In particolare:

- **l'assunzione diretta delle funzioni di stazione appaltante;**
- la possibilità di **operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici** (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea);
- il potere di provvedere, in caso di esproprio urgente delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli Enti territoriali interessati.

Note redazionali

La redazione del presente documento ha tenuto conto dei seguenti provvedimenti:

- Testo del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la Legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41;
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 197 del 17 aprile 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 9 del 16 maggio 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 10 del 16 maggio 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 11 del 16 maggio 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 17 del 22 maggio 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 21 del 3 giugno 2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 793 dell'8 giugno 2020

Ogni riferimento a normative, provvedimenti istituzionali e indagini è relativo alla data di ultima consultazione (12 giugno 2020).

Sportello di informazione e consulenza sulla sordità – Istituto Statale per Sordi di Roma
infosportello@issr.it



Ministero dell'Istruzione

¹⁹ Rispetto ai quali comunque è fissato un limite di tempo (60 giorni) per la conclusione del procedimento, decorso il quale, in mancanza di una pronuncia dell'autorità competente, si verifica il silenzio assenso.

²⁰ Il riferimento è al Decreto legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 entrata in vigore il 18 giugno 2019.